

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 965

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAPONE, GEI, BONANSEA, PALOMBI,
PEPE, BRIENZA, FRONZUTI, BELLONI, NAPOLI, PEDRIZZI,
VEVANTE SCIOLETTI, BEVILACQUA, MANIS, MAFFINI,
SCAGLIONE e MENSORIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1994

—————

Ordinamento della professione di psicomotricista

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La dinamica evolutiva dei sistemi sanitari comporta una differenziazione delle categorie professionali, tesa a formare operatori altamente specializzati. In questo quadro si inserisce il presente disegno di legge, volto a disciplinare la formazione degli psicomotricisti, a definire le loro competenze in campo riabilitativo e ad istituire l'Ordine e l'Albo professionale degli psicomotricisti italiani.

La terapia psicomotoria, intervenendo su soggetti che presentano *handicap* che si manifestano sia sul piano motorio che sul piano cognitivo e su quello relazionale, mira alla armonizzazione della personalità facendo perno, in maniera strategica, sull'unità psicosomatica.

La psicomotricità è tesa allo sviluppo di un rapporto attivo ed efficace tra il corpo e le attività mentali, intellettive ed affettive. Due sono gli aspetti fondamentali della complessa materia:

a) la stimolazione nel bambino della conoscenza di sé (a partire dal proprio corpo) e del mondo attraverso la motricità e le capacità rappresentativo-simboliche;

b) lo studio e il trattamento delle alterazioni della motricità.

L'esigenza di un riconoscimento ufficiale della figura dello psicomotricista in Italia si evince:

a) dall'esistenza *de facto* di questa professione, operante in numerosi servizi socio-sanitari. Basti pensare che si fa menzione alla figura dello psicomotricista nel contratto nazionale di lavoro per il personale sanitario non medico dell'area sanitaria privata (siglato a Roma il 9 novembre 1987, titolo VIII, articolo 31);

b) dall'analisi dei piani socio-sanitari adottati da alcune regioni, vedi ad esempio Lombardia (delibera del Consiglio regionale del 4 ottobre 1986) o Veneto (legge regionale 20 luglio 1989 n. 22);

c) dall'istituzione presso alcune Università (Roma, Napoli, Genova, Palermo e altre) di scuole dirette a fini speciali per «terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva». È questo un chiaro indice dell'importanza che assume oggi l'approccio psicomotorio;

d) dall'attuata regolamentazione della figura in altri paesi della Comunità Europea: in Francia, ad esempio, la professione dello psicomotricista è stata riconosciuta nel 1974;

e) dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 «relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni». In base a questa risoluzione, paradossalmente, gli psicomotricisti francesi potranno esercitare, a pieno diritto giuridico, dal 1993 la loro professione in Italia, paese nel quale tale figura non è ancora sanzionata legalmente e nel quale esistono, a tutt'oggi, poche scuole di formazione legalmente riconosciute;

f) dal riconoscimento della professione di psicomotricista in quanto tecnica sanitaria di riabilitazione nel testo unificato concernente il riordino delle professioni infermieristiche elaborato nella precedente legislatura dalla XII Commissione permanente affari sociali della Camera dei deputati.

Il presente disegno di legge inizia con la definizione della terapia psicomotoria e dell'operatore psicomotricista, definendone in modo dettagliato le competenze (articolo 2).

L'articolo 3 disciplina la formazione dello psicomotricista presso università o enti pubblici o privati; segue l'esame dell'aspetto organizzativo, concernente l'istituzione dell'Albo e dell'Ordine degli psicomotricisti italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della terapia psicomotoria e della professione di psicomotricista)

1. La terapia psicomotoria è un trattamento neurofisiologico a mediazione corporea, che ha lo scopo di prevenire, mantenere o ristabilire i meccanismi delle funzioni percettive, motorie, mentali e comportamentali dell'individuo in relazione con il suo ambiente.

2. Lo psicomotricista è il professionista abilitato all'esercizio della terapia psicomotoria di cui al comma 1, nell'ambito della prevenzione, dell'educazione e della riabilitazione dell'individuo.

Art. 2.

(Competenze dello psicomotricista)

1. Coloro che ricoprono la funzione di psicomotricista sono abilitati a compiere su prescrizione medica, i seguenti atti professionali:

a) delineazione del profilo psicomotorio dell'individuo;

b) intervento terapeutico attraverso appropriate tecniche di approccio corporeo, di espressione corporea, di rappresentazione e di rilassamento con soggetti affetti da:

1) ritardi psicomotori semplici;

2) sindromi psicomotorie, quali inibizione psicomotoria, instabilità psicomotoria, debilità motoria, insufficienza cerebellare, maldestrezza, insufficienza frontale;

3) disturbi psicomotori parziali, quali scariche motorie ritmiche ed esplorative, disturbi della percezione del sé, disturbi dell'organizzazione spazio-temporale, disturbi del processo di lateralizzazione, disturbignosoprassici;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) disturbi specifici dell'apprendimento;

5) patologie nelle quali si individua in intervento, anche di supporto, nel quale l'approccio psicomotorio affronta le problematiche connesse con il vissuto dell'individuo;

6) turbe del comportamento e della comunicazione;

c) prevenzione primaria e secondaria nelle istituzioni socio-educative in collaborazione con gli operatori di detti servizi;

d) attività di ricerca, di consulenza e di aggiornamento nell'ambito delle competenze specifiche.

Art. 3.

(Formazione)

1. La formazione dello psicomotricista viene effettuata da università, strutture sociali e sanitarie ed enti pubblici o privati.

2. I contenuti della formazione, per la quale è imprescindibile, oltre all'aspetto teorico, un tirocinio che comporti ampio e profondo lavoro di formazione personale e di formazione pratica, sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Enti pubblici o privati diversi dall'università per istituire scuole o corsi di formazione per psicomotricisti devono richiedere l'autorizzazione presentando nelle competenti sedi regionali apposita domanda, corredata dallo statuto della scuola, dal piano finanziario e dalla documentazione dalla quale emerga il possesso dei mezzi tecnici e didattici idonei all'effettuazione dei corsi nonché del personale necessario al raggiungimento dei fini della scuola.

4. Possono chiedere l'autorizzazione enti, associazioni e istituti privati aventi i seguenti requisiti;

a) enti e associazioni costituiti ai sensi degli articoli 12 e 36 del codice civile che esplicano attività sociale e didattica;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) enti, associazioni e istituti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

5. Il riconoscimento delle scuole e dei corsi per psicomotricisti, nonché l'approvazione del relativo ordinamento, avviene mediante decreto della giunta regionale, la quale esercita la vigilanza in conformità delle leggi regionali in materia. Enti, associazioni e istituti, che intendono chiedere l'autorizzazione, avendo i requisiti indicati al comma 4, debbono presentare domanda secondo le disposizioni regionali in materia, documentando l'eventuale attività formativa pregressa.

Art. 4.

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Per l'esercizio della professione di psicomotricista è necessario essere iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 6, al quale si accede dopo aver conseguito il titolo di psicomotricista al termine di uno dei corsi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.

(Ordine degli psicomotricisti)

1. È istituito l'ordine degli psicomotricisti.

2. All'ordine appartengono gli psicomotricisti iscritti nell'Albo nazionale. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono esercitate dall'ordine ai sensi della presente legge.

3. L'ordine degli psicomotricisti è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 6.

(Istituzione)

1. È istituito presso il Consiglio nazionale dell'ordine l'Albo degli psicomotricisti.

Art. 7.

(Iscrizioni all'Albo)

1. L'Albo degli psicomotricisti è strutturato a livello nazionale.

2. Per essere iscritti all'Albo occorre:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso degli attestati di formazione prescritti.

3. Per l'iscrizione all'Albo l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio nazionale dell'Albo, corredata dai documenti di rito.

4. Il Consiglio dell'Ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si pronuncia con decisione motivata della quale viene redatto un apposito verbale.

5. L'Albo viene redatto in ordine cronologico secondo le deliberazioni delle iscrizioni e, per ciascun iscritto, precisa cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero d'ordine di iscrizione.

Art. 8.

(Cancellazione dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 6 è obbligatoria nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'iscritto;

b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) mancanza di anche uno solo dei requisiti d'iscrizione di cui all'articolo 7.

Art. 9.

(Regolamento dell'Albo)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto del Ministro di grazia e giustizia sono emanate le norme relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione dall'Albo e sono altresì disciplinati l'istituzione della sede dell'ordine, i rispettivi organi, nonché le procedure elettorali.

Art. 10.

(Formazione dell'Albo ed elezione per gli organi dell'ordine)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia, nomina un'apposita commissione che procede alla formazione dell'Albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 10. I commissari sono scelti tramite sorteggio da un elenco di nominativi forniti dall'Associazione nazionale unitaria psicomotricisti italiani (ANUPI). Il presidente della commissione esercita la funzione di commissario preposto alla formazione dell'Albo.

2. Il commissario preposto alla formazione dell'Albo entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 11, indice le elezioni per il consiglio e per gli altri organi dell'Ordine, attenendosi ai criteri di cui alla presente legge.

Art. 11.

(Iscrizione all'Albo in sede di prima applicazione)

1. L'iscrizione all'Albo in sede di prima applicazione della presente legge è consentita su domanda, da presentare entro novanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 10, a:

a) coloro che hanno conseguito il titolo di psicomotricista al termine di un corso triennale giuridicamente riconosciuto;

b) coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in psicomotricità al termine di un corso annuale o biennale giuridicamente riconosciuto;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) coloro che hanno frequentato un corso triennale di psicomotricità istituito presso enti od associazioni private che documentino, tramite l'attestazione della scuola, le ore di frequenza effettuate, il programma, che deve comprendere la formazione personale, teorica ed il tirocinio, il superamento dell'esame finale, nonché lo svolgimento per almeno due anni delle attività di cui all'articolo 2;

d) coloro che ricoprono un posto di ruolo come psicomotricista presso una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. L'ANUPI può promuovere, in accordo con istituti universitari, scientifici o con agenzie formative ritenute idonee, corsi di aggiornamento e di perfezionamento che costituiscono titolo di perfezionamento che costituiscono titolo di ammissione all'Albo di cui all'articolo 6.